



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che ha istituito i ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel cui ambito rientra il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e, in particolare, l'articolo 45 che disciplina il tesseramento e il reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevede il reclutamento, attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del cinque per cento dell'organico del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse, di atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento del concorso pubblico per titoli, per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e i requisiti di idoneità psico-fisica differenti da quelli previsti per l'accesso agli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le



Il Ministro dell'Interno

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 ottobre 2013, recante “Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2013, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019 n. 167, concernente il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del ___;

VISTA la comunicazione effettuata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. ___ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avviene mediante concorso pubblico per titoli.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere "atleti del più alto livello tecnico-agonistico", secondo i parametri definiti dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ai fini del reclutamento previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
4. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.



Il Ministro dell'Interno

5. Il bando di concorso indica le discipline sportive e le specialità di tali discipline per le quali sono ammessi al concorso i relativi posti, nonché la categoria di disabilità richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle Federazioni sportive di riferimento.

6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2 Titoli

1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di diciotto mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.

3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 "Titoli culturali" dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresì, valutabili i diplomi universitari, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, nonché le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.

Art. 3 Requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale

1. L'ammissione al concorso pubblico per l'accesso degli atleti paralimpici alla qualifica iniziale del ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità psico-fisica:

a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima dell'accertamento;



Il Ministro dell'Interno

- b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffuse, in atto o silenti, e da infermità neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.
3. Nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuate le cause di non idoneità psico-fisica per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale.
4. I partecipanti alla procedura concorsuale devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
5. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali e l'assenza della cause di non idoneità di cui al comma 3 è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione.
6. L'accertamento di cui al comma 5 è effettuato anche previa valutazione psicodiagnostica eseguita con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti e con l'esecuzione degli esami ematochimici indicati al punto d) dell'allegato B.
7. La commissione medica di cui al comma 5 è nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. La commissione medica, laddove ne ravvisi la necessità, può effettuare ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e un componente esperto non appartenente all'amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del



Il Ministro dell'Interno

personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Corso di formazione

1. Il corso di formazione ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.

5. Al termine dei trenta giorni, gli atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sostengono un esame finale.



Il Ministro dell'Interno

6. Le materie di insegnamento, i programmi, le modalità di svolgimento del tirocinio, dell'esame e i relativi criteri di valutazione sono individuati con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo.

7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

8. Sono dimessi dal corso di formazione di cui al presente articolo gli atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che:

- a) non superino l'esame di cui al comma 5;
- b) dichiarino di rinunciare al corso;
- c) siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
- d) siano assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
- e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Art. 7

Reimpiego per sopravvenuta inidoneità

1. Agli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale che perdono l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva paralimpica, si applica l'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei limiti dei



Il Ministro dell'Interno

posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese



Il Ministro dell'Interno

**Allegato A
(articolo 2)**

1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

1. Paralimpiadi	Punti
Campione Paralimpico	30
Secondo classificato alle Paralimpiadi	28
Terzo classificato alle Paralimpiadi	26
Record Paralimpico	30
Finalista alle Paralimpiadi	24
Partecipazione alle Paralimpiadi	20

2. Campionati mondiali	Punti
Campione mondiale	25
Secondo classificato al campionato mondiale	23
Terzo classificato al campionato mondiale	21
Record mondiale	25
Finalista al campionato mondiale	19
Partecipazione al campionato mondiale	15

3. Campionati europei	Punti
Campione europeo	20
Secondo classificato al campionato europeo	18
Terzo classificato al campionato europeo	16
Record europeo	20
Finalista al campionato europeo	14
Partecipazione al campionato europeo	12

4. Coppa del mondo	Punti
Vincitore di coppa del mondo	15
Secondo classificato alla coppa del mondo	13
Terzo classificato alla coppa del mondo	11
Finalista alla coppa del mondo	9
Partecipazione alla coppa del mondo	5



Il Ministro dell'Interno

2. TITOLI CULTURALI

1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68) punti 3,00
2. Altre lauree magistrali punti 2,50
3. Laurea universitaria in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) punti 2,00
4. Altre lauree universitarie punti 1,50
5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1,00



Il Ministro dell'Interno

**Allegato B
(articolo 3)**

CAUSE DI NON IDONEITÀ PSICO-FISICA PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO FIAMME ROSSE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Costituiscono causa di non idoneità:

- a) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche;
- b) le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
- d) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici. A tal fine gli atleti saranno sottoposti ad accertamenti ematochimici secondo i protocolli attualmente in uso che prevedono: esame urine, emocromo, transaminasi, trigliceridi, GGT, creatinuria, alcoluria, esame tossicologico delle urine (anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei)